STATUTO DELLA "LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO"

Art. 1

Costituzione e denominazione

- 1.1 La "Lega Nazionale Pallacanestro", di seguito denominata LNP, costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 e sequenti del codice civile. associa in senza fine di privatistica, lucro, le società е le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro, di seguito denominata F.I.P., che partecipano ai Campionati maschili di pallacanestro dilettantistici nazionali, avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di giocatori non professionisti. La Lega non potrà distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'asso; ciazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.2 La LNP gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.P..
- 1.3 La LNP, quale associazione di Società e associazioni sportive affiliate alla F.I.P., oltre a quanto previsto dall'art. 3, esplica le competenze demandatele dallo Statuto della stessa F.I.P. e dalle convenzioni sottoscritte con F.I.P., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della FIBA e della FIP.
- 1.4 L'assemblea di Lega potrà, a maggioranza semplice, deli- berare la richiesta di riconoscimento della personalità giu- ridica di diritto privato o la trasformazione in consorzio con attività esterna.

Art. 2

Sede e durata

- 2.1 La LNP ha sede in Bologna, e con delibera del Consiglio Direttivo potranno costituirsi uffici e/o sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.
- 2.2 La durata della LNP è illimitata.

Art. 3

Scopo

- 3.1 La LNP coordina, indirizza e sviluppa l'attività sporti- va relativa al gioco della pallacanestro delle società ed as- sociazioni sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.
- 3.2 Per il raggiungimento dei propri obiettivi la LNP:
- a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo della pal-lacanestro a livello dilettantistico;
- b) rappresenta le società associate nei rapporti con



- la F.I.P., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
- c) stabilisce la propria articolazione operativa ed organiz-

zativa;

- d) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività ago- nistica demandata dalla F.I.P. ed indice i Campionati di com- petenza;
- e) gestisce l'attivita' promozionale e commerciale per conto e a favore delle societa' associate;
- f) gestisce e coordina i rapporti con le societa' di media e broadcasting per lo sfruttamento collettivo dei diritti ra- dio/televisivi;
- g) organizza eventi sportivi con particolare riferimento al mondo del basket;
- h) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economi- ca e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
- h) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua artico-

lazione operativa e organizzativa, attività di formazione dei Dirigenti di società associate alla LNP che a vario tito- lo prestano la loro opera all'interno della struttura;

i) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.P..

Art. 4

Gli Uffici

- 4.1 II funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.
- 4.2 La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega.
- 4.3 Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, altro dipendente della Lega da lui incaricato assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della LNP, alle riunioni del Consiglio Direttivo, e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.
- 4.4 II Segretario Generale della LNP:
- a) cura la redazione dei verbali e l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
- b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate;
- c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della LNP;

- d) coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito LNP ed in esecuzione delle decisioni dei com- petenti organi della LNP;
- e) sovrintende e coordina a tutta la gestione ordinaria della LNP, compresa la funzione amministrativa e finanziaria, nell'ambito dei poteri conferitigli in sede di nomina e nell'ambito del budget approvato dal Consiglio Direttivo;
- f) mantiene per conto di LNP rapporti tecnico-sportivi con i Settori FIP competenti;
- g) ha diritto a un compenso annuale che dovra' essere determinato dal Consiglio Direttivo al mo- mento della nomina.
- 4.5 Con apposita deliberazione, il Presidente della Lega e il Consiglio Direttivo possono delegare parte delle loro attribuzioni e poteri al Segretario Generale, delegarlo espressamente per il compimento di singoli atti. Segretario particolare, il Generale può essere autorizzato ad opera- re sui c/c postali e bancari intestati alla LNP nei limiti delle disponibilità contabili o di quelle fissate preventiva- mente dal Consiglio Direttivo e limitatamente al pagamento di canoni o ratei periodici o somministrazioni in esecuzione di accordi già stipulati, degli stipendi degli impiegati, de- gli oneri previdenziali, delle utenze e delle fatture di fornitori e consulenti.

Art. 5

Le Associate

- 5.1 Sono associate alla LNP gli enti sportivi, costituitesi nelle forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, che hanno ottenuto l'affiliazione alla F.I.P., e l'iscrizione al registro delle attività sportive dilettantistiche e che partecipano ai campionati maschili nazionali dilettanti, in regola con il versamento della quota associativa.
- Il vincolo associativo si perfeziona con il conseguimento da parte dell'ente sportivo del titolo sportivo a partecipare ad un campionato nazionale maschile di pallacanestro.
- 5.2 Le Società, aderenti alla LNP, possono presentare istanza di recesso motivata al Consiglio Direttivo della LNP. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni an- no sportivo presso la sede della LNP.
- 5.3 Per i sodalizi retrocessi dalla Serie A o neopromossi dalla Serie C B interregionale, il termine di recesso è stabilito all'11 luglio di ogni anno sportivo.
- 5.4 Per le Società ripescate il termine di recesso è stabilito entro cinque giorni di calendario dall'avvenuto ripescaggio.
- 5.5 Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione di recesso presentata dalla Società ed informa la Federazione di tale volontà.
- 5.6 I sodalizi promossi ai campionati professionistici o





retrocessi a campionati a carattere regionale, cessano automaticamente di far parte della LNP al termine della stagione in cui è avvenuta la promozione o la retrocessione.

- 5.7 Alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure alla associazione ad altra Lega della F.I.P., consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, fermo restando quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti della F.I.P. e della LNP.
- 5.8 La rappresentanza delle associate spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto della società, nonché da coloro che siano dotati da apposita procura rilasciata dall'organo sociale che ne detiene i poteri. Gli atti posti in essere da soggetti privi di rappresentanza sono nulli ad ogni effetto e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
- 5.9 E' fatto divieto ad un associata di detenere, in via diretta o indiretta, quote di controllo di altra associata alla LNP.
- 5.10 Le società associate rispondono, verso la Lega, anche dei comportamenti dei propri tesserati.

Art. 6

Diritti e obblighi delle associate

- 6.1 Alle società e associazioni sportive associate alla LNP sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto, al Regolamento della LNP, alle Norme procedurali per le Assemblee della LNP, nonché quelli derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.P., dal Codice di Giustizia Sportiva e da ogni altra disposizione regolamentare.
- 6.2 Le società e le associazioni sportive associate alla LNP sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della LNP, nelle Norme procedurali per le Assemblee della LNP, nonché all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P., del codice etico e del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare.
- 6.3 I diritti e gli obblighi delle società e delle associazioni sportive associate alla LNP vengono esercitati secondo i Principi generali dettati dal C.O.N.I. e dalla F.I.P., in particolare nel rispetto del principio di democrazia interna.
- 6.4 Ciascuna società od associazione sportiva associata è titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la LNP e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, ne' rivendicare diritti sullo stesso.
- 6.5 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7


Cariche sociali

- 7.1 Possono essere titolari di cariche sociali della LNP i cittadini italiani che:
- a) abbiano compiuto la maggiore età;

- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un an no, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
- 7.2 I candidati alla Presidenza della LNP possono essere persone che risultino tesserate per una società associata al momento della presentazione della candidatura.
- 7.3 Possono candidarsi al Consiglio Direttivo della LNP solo coloro che al momento della presentazione della candidatura rivestono la carica di Presidente, Amministratore Unico/Delegato, 0 componente del consiglio amministrazione dotato di espressa procura a rappresentare la società in consiglio direttivo di Lega come risulta da Registro Imprese, in un sodalizio affiliato partecipante ad un campionato di Serie A2 e Serie В. L'eventuale trasferimento, in vigenza di mandato, presso altra società aderente alla Lega non comporta la decadenza del consigliere, purché la sua nuova società non sia già rappresentata all'interno del consiglio direttivo e faccia parte del medesimo campionato.

La candidatura può essere posta solo per il campionato di appartenenza del sodalizio di cui il candidato è espressione.

- 7.4 Non sono eleggibili alle cariche sociali i tesserati:
- a) che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- b) che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definite complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.P., di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, della Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) che abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping WADA;
- d) che nel ricoprire incarichi nell'ambito dell'Ordinamento sportivo siano incorsi in provvedimenti di commissariamento o siano stati sollevati da incarichi per accertate gravi irregolarità di gestione o amministrative;
- e) che nel ricoprire incarichi in ambito federale siano incorsi in provvedimenti di censura da parte del Consiglio Federale per gravi irregolarità di gestione o amministrative accertate in seguito alla cessazione dell'incarico;
- f) che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.P.;
- g) che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P., il C.O.N.I., le FF. SS. NN. e le Discipline Sportive



Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

stesso;

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 e ss. del c.p.p. è eguiparata a condanna.

- 7.5 Le candidature di persone non eleggibili si hanno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.
- 7.6 Per concorrere alle cariche sociali elettive deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
- 7.7 Le candidature devono essere proposte, separatamente per ciascuna carica, dai sodalizi affiliati e partecipanti ai campionati Nazionale Serie A2 e serie B, e, per essere validamente proposte, devono essere presentate:
- a) da almeno 10 sodalizi per la candidatura a Presidente;
- b) da almeno 4 sodalizi della categoria di riferimento, per la candidatura a Consigliere;
- c) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 7.8 Le candidature debbono essere sottoscritte su apposito modulo, che viene inviato ai sodalizi unitamente alla convocazione dell'Assemblea a mezzo e-mail del portale spes.fip e con pubblicazione all'interno dell'area riservata sul sito www.legapallacanestro.com, dal Presidente o dal Legale Rappresentante dei sodalizi.

Debbono essere depositate a mezzo e-mail del portale spes.fip, presso la Segreteria della LNP entro le ore 20,00 del settimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea.

- 7.9 Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatu ra è presunta.
- 7.10 Scaduti i termini di presentazione ed accettazione i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico in una lista unica per ciascuna carica.

Articolo 8

Elezione alle cariche

- 8.1 L'elezione del Presidente della LNP avviene a maggioranza assoluta, con la metà più uno dei voti dei sodalizi ammessi all'Assemblea Generale dalla Commissione Verifica dei Poteri. Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due posti graduatoria dei voti. Colui che nella successiva votazione avrà riporta- to il maggior numero di voti, sarà proclamato Presidente. In caso di parità di voti fra i due candidati ballottaggio, si procederà ammessi ad una al votazione. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.
- 8.2 Proclamato eletto il Presidente della LNP, l'Assemblea procederà all'elezione dei Consiglieri.

- 8.3 Per l'elezione a Consigliere della LNP risultano eletti:
- a) I quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, espressi dalle società partecipanti al campionato di Serie A2.
- b) I quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per il campionato di Serie B espressi dalle società partecipanti al campionato di serie B.
- In caso di parità si procede al ballottaggio fra i candidati a pari voti. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.
- 8.4 I sodalizi eleggono complessivamente 8 Consiglieri.
- 8.5 Le votazioni per il Collegio dei Revisori dei Conti seguiranno quelle dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 8.6 Sono eletti componenti effettivi i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. I primi due candidati che seguono vengono eletti come membri supplenti; in caso di parità si procede al ballottaggio fra i candidati a pari voti. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.

Articolo 9


Dimissioni, impedimenti e decadenza

- 9.1 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo rimane in carica
 per l'ordinaria amministrazione ed il Vice Presidente Vicario assume la reggenza provvisoria fino all'espletamento di
 una Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro
 30 (trenta) giorni.
- 9.2 Le dimissioni, anche non contemporanee, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza del Consiglio Direttivo stesso.
- 9.3 In tal caso il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di provvedere a convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla dichiarata decadenza.
- 9.4 In caso di dimissioni o impedimento definitivo di singoli consiglieri che non rappresentino la maggioranza del consiglio si procederà al reintegro dell'organo con il primo dei non eletti tra i candidati del settore che aveva espresso il consigliere dimissionario o impedito.

Art. 10

Gli organi

- 10.1 Sono organi della Lega Nazionale Pallacanestro:
- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Giudice di Lega;
- e) Il Collegio dei Revisori o il revisore unico.
- 10.2 Per quanto non disposto in questo Statuto circa il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali eletti- ve e di organizzazione di detti organi si fa rinvio



al Regolamento della LNP ed alle "Norme Procedurali delle Assemblee della LNP", nonché alle norme dello Statuto della F.I.P.

Art. 11

Assemblea

- 11.1 L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della LNP; rappresenta tutte le società ed associazioni sportive associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.
- 11.2 L'Assemblea è costituita da tutti i sodalizi aderenti alla Lega. Ciascun sodalizio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalle quote associative e/o contributi versati al- la Lega, nel rispetto delle modalità del Regolamento Interno.
- scopo di garantire l'equità di partecipazione l'uquaglianza dei diritti dei settori componenti la LNP, sono attribuiti alle società dei diversi campionati partecipanti all'Assemblea Generale, ordinaria straordinaria, voti con valenze differenziate in modo da rispettare il principio dell'assegnazione di un uguale numero complessivo di voti ai diversi campionati. Consiglio Direttivo in base al numero delle partecipanti ai campionati nazionali ed iscritte alla LNP, delibera il numero delle valenze differenziate per ogni settore.
- 11.3 La data, la sede e l'ordine del giorno delle Assemblee Generali dei sodalizi sono fissati dal Consiglio Direttivo.
- 11.4 L'Assemblea Generale dovrà essere altresì convocata dal Presidente della LNP, in caso di sua assenza dal Vice Presidente vicario, in caso di istanza presentata da almeno 1/5 dei sodalizi facenti parte dell'Associazione.
- L'istanza, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti che si richiede vengano discussi, dovrà essere inviata al Presidente della LNP ed al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente verificata entro i dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza la sussistenza del quorum per la richiesta ha l'obbligo di effettuare direttamente la convocazione entro i successivi 30 giorni. In caso di mancata con- vocazione nei termini, la stessa dovrà essere effettuata con massima urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 11.5 La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è inviata a mezzo e-mail sul portale www.spes.fip e pubblicazione dell'avviso sul sito della Lega, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ed è firmata dal Presidente della LNP o da chi ne fa le veci.

L'avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.6 L'Assemblea Generale delibera in Seduta Straordinaria:

- a) sulle modifiche allo Statuto;
- b) sull'eventuale scioglimento della LNP e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- c) su tutte quelle materie riservate dalla Legge o dal presente Statuto all'assemblea in sede straordinaria.
- 11.7 L'Assemblea Generale in Seduta ordinaria:
- d) approva il conto economico preventivo e il bilancio consuntivo;
- e) elegge il Presidente;
- f) elegge i componenti il Consiglio Direttivo
- g) elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla Legge o dal presente Statuto all'assemblea in sede ordinaria.
- 11.8 L'Assemblea Generale è convocata in prima e seconda con vocazione, anche nello stesso giorno; l'assemblea potra' essere convocata in qualunque localita' italiana.
- 11.9 L'Assemblea Generale sia in seduta straordinaria che or dinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche per delega dei 6/10 (sei decimi) dei sodalizi associati, mentre in seconda convocazione con la presenza di 1/5 (un quinto) dei sodalizi associati. In entrambi i casi delibera a maggioranza dei sodalizi presenti, anche per delega.
- 11.10 I sodalizi associati partecipano all'Assemblea Generale per il tramite dei propri legali rappresentanti o di soggetti dotati di apposita procura o potra' conferire delega ad un'altra societa' appartenente allo stesso campionato.

Ogni societa' potra' ricevere le seguenti deleghe:

- 1) Serie A2 una delega;
- 2) Serie B due deleghe;

Sono ammessi ad assistere all'Assemblea, senza diritto di vo- to, ma con facoltà di intervento qualora esso sia richiesto dall'ordine del giorno o dagli associati presenti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del- la FIP o persona da lui espressamente designata, nonché le persone invitate dal Presidente della LNP.

- 11.11 La legittimazione a partecipare all'Assemblea Generale ovvero ad assistervi senza diritto di voto è verificata dalla Commissione Verifica dei Poteri, presieduta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o, in caso di suo impedimento, da un altro componente del Collegio.
- 11.12 Gli altri componenti della Commissione Verifica Poteri sono di diritto i componenti del collegio, in caso di loro impossibilità saranno nominati dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, in numero non inferiore a due.

Dem Min



11.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, o altrimenti dalla persona designata dall'Assemblea stessa; la verbalizza- zione è curata dal Segretario Generale.

Art. 12

Presidente

12.1 Il Presidente, della LNP ha la legale rappresentanza della LNP sia di fronte ai terzi che in giudizio. Egli è il massimo organo amministrativo della LNP Convoca e presiede le Assemblee della Lega, le riunioni del Consiglio Direttivo. Rimane in carica dalla sua elezione e fino al termine del relativo quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi. Ai fini dell'applicazione di tale durata, in presenza di elezioni non coincidenti con l'anno olimpico, per mandato si intende un periodo di vigenza in carica non inferiore alle due stagioni sportive intere.

12.2 Il Presidente:

- a) firma gli atti della LNP;
- b) indica, su proposta del Consiglio Direttivo, i rappresentanti della LNP nelle Commissioni della F.I.P. dove essi so- no previsti;
- c) fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, che convoca, regolandone la procedura e le modalità dei lavori;
- d) presiede le Assemblee Generali e Straordinarie;
- e) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della LNP;
- f) assume delibere a carattere d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione uti le;
- g) propone al Consiglio Direttivo il nominativo segretario generale;
- i) propone al Consiglio Direttivo la nomina di consulenti e collaboratori.
- 12.3 Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento e, in caso di assenza definitiva o decadenza del Presidente, provvede altresì a convocare l'Assemblea Generale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Consiglio Direttivo

- 13.1 Il Consiglio Direttivo, rimane in carica per il quadriennio olimpico; l'Assemblea generale per il rinnovo deve essere convocata entro il 30 (trenta) settembre dell'anno in cui si disputano i Giochi Olimpici.
- Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente e di otto componenti eletti dall'Assemblea, cosi' specificati:
- a) N. 4 eletti tra le societa' iscritte alla Serie A2
- b) N. 4 eletti dalle societa' iscritte al campionato di se-

Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, alle riunioni del Consiglio Direttivo:

- a) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Segretario Generale della LNP;

Possono inoltre essere invitati il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Componente del Consiglio Federale Pallacanestro eletto Federazione Italiana campionati rappresentanza dei sodalizi partecipanti ai nazionali ed i responsabili di Commissioni di lavoro o i rappresentanti di Organismi che possano altri costituiti nell'ambito dell'attività della LNP, quanti il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano utile invitare in ragione del- le materie all'ordine del giorno dei lavori.

- 13.2 I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico di riferimento. Sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Per il calcolo di tale limite si applicano le norme previste per il Presidente della Lega. Decadono dalla carica i componenti il cui sodali- zio cessi di far parte, per qualsiasi motivo, della LNP.
- 13.3 I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con il primo dei non eletti; in caso di assenza si procederà al reintegro nel corso della prima assemblea utile convocata, purché il numero complessivo di consiglieri decaduti non comporti la decadenza dell'intero Consiglio.
- 13.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno o quando ne sia fatta richiesta da cinque dei suoi componenti. Viene convocato, via mail o fax, con almeno quattro giorni di preavviso e la riunione è valida con la della maggioranza dei componenti. Delibera maggioranza dei presenti. I componenti hanno diritto ad un di parità, prevale la ciascuno ed, in caso deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
- 13.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito primario di coadiuvare il Presidente nella conduzione della LNP e di delibera- re regolamenti e normative della LNP vincolanti per tutti i sodalizi.
- 13.6 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della LNP per il raggiungimento dello scopo sociale in linea con i criteri indicati dall'Assemblea Generale.
- 13.7 E' compito del Consiglio Direttivo approvare la bozza di bilancio preventivo ed il conto consuntivo unitamente ad una relazione esplicativa. Tali documenti devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti affinché gli stessi possano procedere alle verifiche ed alla redazione di una loro relazione.

Can Min



- 13.8 Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere depositati almeno otto giorni prima della data fissata per l'esame da parte dell'Assemblea Generale presso la sede della LNP, inviati per po- sta elettronica, a tutti i sodalizi ed altresì pubblicati per la loro consultazione sul sito della Lega www.legapallacanestro.com.
- 13.9 In particolare il Consiglio Direttivo:
- a) convoca l'Assemblea, fissa l'ordine del giorno, predispone la relazione da proporre all'Assemblea;
- b) propone alla F.I.P. l'adozione di norme di interesse generale e particolare per i campionati strutturati con fasi a carattere nazionale, su indicazione delle Commissioni di Settore;
- c) determina la quota associativa annua e la quota di compartecipazione ai servizi annui;
- d) definisce la strategia commerciale della LNP;
- e) definisce i rapporti con le associazioni italiane giocatori, allenatori, dirigenti sportivi ed agenti sportivi;
- f) fissa l'ammontare annuo, differenziato a seconda del campionato di appartenenza, e le modalità di presentazione del- le garanzie fidejussorie richieste per l'iscrizione alla LNP;
- g) redige ed approva il Regolamento Interno e tutti gli altri, eventuali, Regolamenti della LNP e provvede alle relative modifiche;
- h) nomina il Giudice di Lega;
- i) predispone e negozia i contratti e le forniture di beni e servizi, la cui esecuzione è affidata al controllo del Presi dente;
- 1) delibera sugli accordi e le convenzioni a carattere nazionale o internazionale circa la diffusione radio-televisiva degli incontri di campionato;
- m) nomina i componenti degli organi amministrativi delle eventuali società controllate;
- n) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale, conferendogli apposita delega e determinandone il compen so;
- c) approva la costituzione di commissioni di lega determinandone funzioni e compiti e ne nomina i componenti;
- p) propone al Presidente, che li designa, i rappresentanti della LNP nell'ambito degli organi federali;
- q) nella prima riunione successiva alle elezioni nomina al suo interno un Vice Presidente, con funzioni vicarie, scegliendolo tra tutti i Consiglieri eletti dalle società di se- rie A2 e un Vice Presidente, scegliendolo fra tutti i Consiglieri eletti dalla società di serie B;
- r) delibera la costituzione di fondi o riserve a carattere generale o specifici per attività riferita a singoli

Articolo 14

Collegio dei Revisori

o revisore unico

- 14.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori vengono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica quattro anni, sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi e non decadono anche nel caso di anticipata decadenza del Presidente o dell'intero Consiglio Direttivo.
- 14.2 Il Presidente del Collegio è scelto con votazione dei membri effettivi, nel loro ambito, entro 20 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale. Tutti i componenti del collegio, effettivi e supplenti, dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili ed all'albo dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e dimostrare di avere ma- turato esperienza nel settore dello sport.
- 14.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni nel rispetto dell'art. 2043 del Codice Civile e delle nor- me della F.I.P.. Il Collegio dei Revisori dovrà vigilare sull'osservanza - degli organi associativi - della Legge, dello Statuto e dei regolamenti; dovrà vigilare sul dei principi di corretta amministrazione sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adotta- to dalla LNP Sarà quindi investito del consequente potere/dovere di convocare l'Assemblea Generale tutte le volte che lo ritenesse opportuno e nei casi in cui non vi provveda - pur essendone obbligato per statuto - il Consiglio Direttivo. Vigilerà in particolare sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente e sul rispetto del regolamento elettivo.

In alternativa alla nomina del collegio, l'assemblea potrà decidere di nominare un revisore unico, che dovrà avere le caratteristiche ed i compiti del collegio sopra descritto.

Art. 15

Commissioni di Settore

15.1 Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali il consiglio direttivo potrà nominare una o più commissioni con sultive e di studio determinandone funzioni, compiti e componenti

Articolo 16

Esercizio sociale - Bilancio consuntivo e preventivo

- 16.1 L'esercizio sociale della LNP ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
- 16.2 Il bilancio consuntivo e il conto economico preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il 31 ottobre di ogni anno.

True Mine



Articolo 17

Le entrate

- 17.1 Le entrate della LNP sono costituite:
- a) dalle quote obbligatorie annuali fissate ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- b) dai proventi delle manifestazioni sportive direttamente organizzate;
- c) dalla gestione dei servizi;
- d) da accordi pubblicitari;

società associate.

- e) da contributi versati dai sodalizi a copertura delle spese di attività deliberate;
- f) da donazioni erogate a qualsiasi titolo da privati, Enti o società e da quant'altro.

Articolo 18

Scioglimento

- 18.1 Per la delibera di scioglimento della LNP, l'Assemblea Generale Straordinaria sarà regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta dei 2/3 degli aventi diritto a voto, senza possibilità di de legare la partecipazione.
- 18.2 Lo scioglimento della LNP deve essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria, con la particolare maggioranza dei 4/5 dei presenti.
- 18.3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 bis Giudice di Lega

Il Giudice di Lega, nominato dal consiglio direttivo, resta in carica per un quadriennio. La carica è incompatibile con incarichi di qualunque genere conferiti da parte delle

Dovrà essere scelto tra magistrati in servizio o a riposo o tra iscritti agli albi degli avvocati.

E' competente a giudicare in merito alle inadempienze o mancate applicazioni poste in essere dai sodalizi associati o da loro membri, conformemente a quanto esclusivamente disposto dallo statuto e dai regolamenti di lega. Il Giudice di Lega non può giudicare su materia oggetto di federali e di esclusiva competenza degli organi di giustizia federale. Per la sua attività potrà avvalersi collaboratori da lui stesso designati. In caso dimissioni o comunque di rinuncia all'incarico il Giudice di Lega manterrà i suoi poteri, in regime di proroga fino al alla primo consiglio direttivo che provvederà sua sostituzione.

Articolo 19

Clausola compromissoria

19.1 Le controversie che dovessero insorgere tra associati per questioni inerenti tale loro qualifica, saranno devolute ad un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti federali in materia che si devono in tendere qui espressamente richiamati.

Articolo 20

Norma di attuazione

20.1 Per quanto non disciplinato dal presente Statuto varranno le norme del Coni, della Fip e del Regolamento Interno della LNP.

in

(neroff